

***RIFORMA STARTUP ACT.  
LE PRIME IMPLICAZIONI OPERATIVE: DALLE  
DETRAZIONI ALLA CONFERMA DEI REQUISITI***

**INCENTIVI SUGLI INVESTIMENTI : BENEFICIO FISCALE  
DEL 30% TRA INCERTEZZE E NUOVI SCENARI**

**LUCA SODANO**

**7/05/2026**

## LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE START UP

Fonti di finanziamento	Fase del ciclo di vita	Contropartita
Autofinanziamento famiglia e conoscenti	Fase embrionale di valutazione del progetto + fondazione	Nessuna cessione
Equity	Fase della fondazione e di sviluppo + crescita	Conferimenti che danno diritto all'assegnazione di azioni/quote
Finanziamenti bancari	Crescita ed espansione	Indebitamento

## L'AGEVOLAZIONE A CONFRONTO

### Art 29 D.L. 179/2012


- Detrazione dall'imposta lorda/ deduzione dal reddito delle società pari al 30%;
- Possibilità di riporto delle eccedenze negli esercizi successivi (**tempo limitato**).

### Art 29 bis D.L. 179/2012

- Detrazione dall'imposta lorda/ deduzione dal reddito delle società dal 01/01/2025 al pari al 65%;
  - Possibilità di riporto delle eccedenze negli esercizi successivi attraverso un credito d'imposta (**tempo illimitato**);
  - Soggetto al regime de minimis.
-

## SOGGETTI DESTINATARI


L'agevolazione è diretta ai soggetti passivi IRPEF ed IRES che effettuano **investimenti agevolati** in start up innovative.

- Persone fisiche che non svolgono attività d'impresa;
-  - Imprenditori, Lavoratori autonomi;
- Società di persona e di capitali.

Con risposta ad interpello **n.29/2026** è stato chiarito che l'agevolazione «de minimis» art.29 bis L. 179/20212 è fruibile *tramite credito d'imposta* anche dai soggetti che adottano il regime forfetario.

## INVESTIMENTO AGEVOLABILE (1/2)

**Al fine di ottenere la detrazione o deduzione delle somme investite, direttamente o indirettamente, è necessario che:**

- L'investimento sia effettuato in società così come definite dall'art.25 comma 2 e ss. D.L. 179/2012;
-  - Siano effettuati conferimenti in denaro iscritti alla voce «capitale sociale» o «riserva sovrapprezzo»;

Sono assimilati ai conferimenti in denaro anche **le compensazioni dei crediti** in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi non previste dall'art 27 D.L. 179/2012.

## INVESTIMENTO AGEVOLABILE (2/2)

- entro 60 giorni dal conferimento:

Nel caso di **investimento diretto** l'investitore riceva:

- una certificazione della start up innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione;
- copia del piano di investimento della start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Nel caso di **investimento indiretto**:

- Il possesso dei requisiti in caso di investimenti in OICR e di investimenti in società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative **sono certificati**, previa richiesta dell'investitore, **a cura degli OICR** o di tali **altre società**;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato.

## AMBITO DI APPLICAZIONE (1/2)

### Soggetti irpef

- Detrazione del 30% a diretta riduzione della propria imposta lorda
- Soci di società di persona che decidono di utilizzare nella dichiarazione personale la detrazione
- Membri dell'azienda familiare applicano la detrazione alla stregua di un investimento diretto

## AMBITO DI APPLICAZIONE (2/2)

### Soggetti Ires

- Deduzione del 30% dal proprio reddito ante imposte;
- Trasferimento della deduzione ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, alle società che ai sensi dell'art 115 e 116 hanno adottato il regime di trasparenza (**quadro TN**);
- Trasferimento al consolidato fiscale (**quadro GN**)
- Trasferimento a seguito di operazione straordinaria (**quadro RV**)



## QUANDO RILEVA L'INVESTIMENTO (1/2)

### Conferimenti

- **data del deposito per l'iscrizione** nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale;
- ovvero, se successiva, **alla data di deposito dell'attestazione** che l'aumento di capitale è stato effettuato (artt. 2444 e 2481-bis codice civile)

Con risposta ad interpello **154/2023** se il versamento è stato effettuato dopo i momenti sopra indicati, in applicazione del principio generale di cassa, la detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento.  
Interpello **184/2025**: per gli investimenti in OICR se lo stesso diventa «qualificato» in un periodo d'imposta successivo all'investimento e da tale secondo periodo che l'investimento rileva ai fini della detrazione

## QUANDO RILEVA L'INVESTIMENTO (2/2)

### Conversione obbligazioni

- Periodo d'imposta in corso **alla data in cui ha effetto la conversione.**

### Stabile organizzazione di una start up estera

- Alla **data di effettuazione dell'incremento** del fondo di dotazione della stessa stabile organizzazione.

## LIMITI ED ESCLUSIONI DALLA AGEVOLAZIONE (1/5)

### Limiti quantitativi

- Importo massimo dell'investimento agevolabile **per i soggetti Irpef** € 1.000.000 con detrazione massima pari ad € 300.000;
- Importo massimo dell'investimento agevolabile **per i soggetti Ires** € 1.800.000 con risparmio di imposta massimo € 129.600;
- La quota di partecipazione al capitale sociale o diritti di governace non superino il 25%;
- L'investitore è anche fornitore di servizi alla start-up direttamente o indirettamente per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile;
- L'agevolazione spetta fino a un ammontare complessivo di conferimenti ammissibili non superiori a € 15.000.000 effettuati a favore della start-up o PMI.

## LIMITI ED ESCLUSIONI DALLA AGEVOLAZIONE (2/5)

### Limiti quantitativi «art. 16-ter Tuir»

- a differenza delle altre detrazioni, come disposto dal comma 4, non sono previste riduzioni della detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative per i soggetti con redditi superiori ad € 75.000

## LIMITI ED ESCLUSIONI DALLA AGEVOLAZIONE (3/5)

### Limiti temporali

- Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione della start up nella sezione speciale del registro delle imprese;
- Le eccedenza detraibile non utilizzata può essere riportata negli esercizi successivi ma non oltre il terzo.

## LIMITI ED ESCLUSIONI DALLA AGEVOLAZIONE (4/5)

### Esclusioni

L'agevolazione in parola non si applica:

- a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a *partecipazione pubblica*;
- b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualificano come:
  - 1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);
  - 2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
  - 3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

## LIMITI ED ESCLUSIONI DALLA AGEVOLAZIONE (5/5)

### Esclusioni

- c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché' alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
- d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.


## DECADENZA DALLA AGEVOLAZIONE (1/4)

**L'investitore decade dall'agevolazione se si realizza una delle seguenti fattispecie nei 3 anni successivi all'investimento:**

Fattispecie	decadenza
Cessione delle partecipazioni ricevute in cambio dell'investimento	SI
Trasferimenti a titolo gratuito	NO
Trasferimenti mortis causa	NO
Trasferimenti derivanti da operazioni straordinarie	NO
Riduzione del capitale	SI



## DECADENZA DALLA AGEVOLAZIONE (2/4)

Fattispecie	decadenza
Ripartizione di riserve costituite con sovrapprezzi di emissione di quote/azioni delle start up	SI
Recesso/esclusione degli investitori	SI
 Perdita di uno dei requisiti qualificanti della start up (salvo per determinati motivi)	SI

A seguito delle modifiche all'art 25 D.L. 179/2012, introdotte dall' art. 28 legge 193/2024 il mantenimento dei requisiti di start up innovativa diventano più stringenti a partire dalla conclusione del terzo anno di permanenza nella sezione speciale.

## DECADENZA DALLA AGEVOLAZIONE (2/4)

### Effetti della decadenza

La decadenza esplica i propri effetti **nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle cause** di decadenza e comporta l'obbligo di restituire il risparmio d'imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione precedentemente operata.

## DECADENZA DALLA AGEVOLAZIONE (3/4)

### Effetti della decadenza «detrazione Irpef»

In caso di decadenza va compilato il rigo **RP80** indicando i seguenti dati:

- **in colonna 7**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- **in colonna 8**, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 7; l'importo della presente colonna va ad aumentare l'imposta lorda di tale periodo e va quindi indicato nel **rigo RN5**;
- **in colonna 9**, l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei rigi RN18, RN19 e RN20 del modello.

## DECADENZA DALLA AGEVOLAZIONE (4/4)

### **Effetti della decadenza «il quadro RL»**

Il rigo RL 34 va compilato nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal diritto alla fruizione della deduzione. In tale ipotesi l'investitore è tenuto:

- Incrementare il reddito del periodo in cui si verifica la decadenza dell'agevolazione dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti;
- Versare gli interessi legali sull'imposta non versata

## GLI AIUTI DI STATO E L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

### RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI

- la legge 2016 n. 232 ha trasformato l'agevolazione fiscale prevista dall'art 29 D.L. 179/2012 da *transitoria* a *permanente*. Tuttavia, l'efficacia di questa disposizione era subordinata, ai sensi del art. 108 paragrafo 3 del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;
- l'autorizzazione è pervenuta il 19/06/2017 con riferimento all'aiuto **SA47184**;
- l'autorizzazione menziona una proroga del regime a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025.

# GLI AIUTI DI STATO E L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## GLI AIUTI DI STATO

**Quindi la fruizione dell'agevolazione richiede la compilazione del quadro sugli aiuti di stato DA PARTE DELL'INVESTITORE?**

- **Si** ma solo per chi svolge attività di impresa o lavoro autonomo deve compilare nel quadro RS il prospetto sugli aiuti di stato indicando il codice aiuto **3**.

## GLI AIUTI DI STATO E L'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

### COSA SUCCEDE NEL 2026??

Come anticipato, la decisione comunitaria menzionerebbe il termine del 31.12.2025, **non previsto** però dalla disposizione **normativa interna**. Quindi sorge il dubbio sull'applicabilità della misura dopo tale data. In altri termini, per il 2026 **non sembrerebbe applicabile la detrazione del 30% per gli investimenti in start up innovative**.

**Sul punto non risultano tuttavia indicazioni ufficiali.**

Si presuppone che qualora dovesse pervenire nel corso dell'anno una nuova proroga questa operi retroattivamente al 1° gennaio 2026.... **Ma a che costo??**

## RIFIERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- Decreto legge n. 179 del 18/10/2012;
- Legge n. 232 del 11/12/2016;
- Decreto interministeriale del 07/05/2019
- Legge n. 162 del 28/10/2024;
- Legge n. 193 del 16/12/2024.



***RIFORMA STARTUP ACT.  
LE PRIME IMPLICAZIONI OPERATIVE: DALLE  
DETRAZIONI ALLA CONFERMA DEI REQUISITI***

L'APPLICAZIONE DEL REGIME PEX ALLE  
PARTECIPAZIONI IN START-UP: REQUISITI, CRITICITÀ  
E OPPORTUNITÀ FISCALI

**LUCA SODANO**

7/05/2026



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## Le principali modalità di disinvestimento

<b>Cessione (M&amp;A)</b>	Acquisto della startup da parte di un'altra azienda. Asset deal (acquisto asset) o share deal (acquisto quote).
<b>Quotazione (IPO)</b>	Vendita pubblica delle azioni su un mercato regolamentato (EGM, Euronext Milan). Obblighi CONSOB, bilanci certificati, vincolo di indisponibilità post-quotazione



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## Le principali modalità di disinvestimento

<b>Riacquisto (buyback)</b>	Riacquisto delle quote da parte dei soci originari o della società stessa. Diritto di prelazione, clausole di trascinarsi e co-vendita, trattamento fiscale della plusvalenza.
<b>Cessione a terzi</b>	Vendita delle partecipazioni a un altro investitore (fondo, PE). Valutazione a prezzo di mercato. Diritto di co-vendita per le minoranze

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## I Requisiti

Ai fine dell'applicazione della PEX non sono previste particolari agevolazioni per la detenzione di partecipazioni in start up innovative.

**Il principale riferimento resta l'art 87 del tuir.**

---



# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## I Requisiti

### **ART. 87 Tuir:**

- a) Requisito del possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente;
  - b) Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
  - c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato.....
  - d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55.....
-

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## I Requisiti «le novità»

### **ART. 87 Tuir:**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime viene modificato con l'obiettivo di renderlo più restrittivo. In particolare, l'accesso alla tassazione agevolata, viene subordinato, oltre a quelli previsti in precedenza, al rispetto di ulteriori requisiti:

- Partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%;
- Valore fiscale non inferiore ad € 500.000.

**I due requisiti sono alternativi**

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## Le criticità

### **ART. 87 Tuir:**

L'introduzione di *soglie minime di partecipazione*, in un contesto caratterizzato dal naturale e progressivo aumento del fabbisogno finanziario delle start-up — frequentemente soddisfatto mediante successivi aumenti di capitale — rischia di compromettere l'accesso all'agevolazione. Incidendo in particolare sugli investitori **early stage**, i quali spesso non dispongono delle risorse necessarie per sostenere i nuovi conferimenti richiesti e, di conseguenza, subiscono una progressiva e significativa **diluizione** della propria quota partecipativa al di sotto della soglia prevista dalla legge di bilancio.

# IL REGIME PEX UNA STRATEGIA **DI EXIT** PER INVESTITORI SOTTOFORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

## Il dietrofront con il decreto fiscale

### **ART. 87 Tuir:**

L'art. 11 del D.L. 38/2026 ha disposto l'abrogazione del comma 1.1, eliminando così i requisiti aggiuntivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 e ripristinando la disciplina previgente, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2025.



## CRITICITÀ PER START UP NELLA FASE EARLY STAGE E SEED «requisito della commercialità»

Il requisito indicato all' art. 87 lettera d) potrebbe risultare cruciale soprattutto per le start up che si trovano nella fase iniziale del loro ciclo di vita.

Anche lo sviluppo di un **MVP** potrebbe non garantire l'accesso all'agevolazione. Infatti nel caso della realizzazione di un prototipo che malauguratamente non abbia superato i test e di conseguenza:

- non consenta l'avvio della commercializzazione (attuazione dell'oggetto sociale);
  - Il mancato avvio del processo produttivo;
  - Istituzione di una struttura organizzativa.
-

# CRITICITÀ PER START UP NELLA FASE EARLY STAGE E SEED «requisito della commercialità»

## IL CASO

Società che a seguito di problemi tecnici sul prototipo non è riuscita:

- ad avviare un processo produttivo e la commercializzazione del prodotto;
- di conseguenza ad istituire di una struttura organizzativa.

La *fase di sperimentazione* non è sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito della commercialità📎

Sentenza del 10/01/2024 Commissione Giustizia Tributaria Trentino Alto-Adige

## SOCIETA DI COMODO (1/2)

Elemento caratteristico delle start up innovative è l'impossibilità, legata al suo status, di distribuire dividendi.

### CHE RIFLESSI CI SONO SULL'INVESTITORE CORPORATE?

- La mancanza di ricavi soprattutto per le holding potrebbe influenzare il rapporto tra ricavi effettivi e presunti (**rischio di essere società di comodo**).

## SOCIETA DI COMODO (2/2)

### Art 26 comma 4 D.L. 179/2012

Le start up innovative sono escluse dalla disciplina delle società di comodo.

### RIFLESSI SULL'INVESTITORE CORPORATE

Possibilità di ricorrere alla causa di disapplicazione (**codice 5**)

*Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;*



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!!**

Riferimenti

LUCA SODANO

**Dott. Commercialista & Revisore Legale**

[l.sodano@interconsulting.mi.it](mailto:l.sodano@interconsulting.mi.it)



<https://www.linkedin.com/in/luca-sodano-2b8a8b14b/>